

Tipologia:	FISCO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2015211	Data:	28.11.2011	
Oggetto:	Versamento degli acconti delle imposte sui redditi per il 2011 delle società di capitali.			

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL 2011 DELLE SOCIETA' DI CAPITALI.

Gentile Associato,

Le ricordiamo che per le Agenzie costituite come società di capitali, con esercizio coincidente con l'anno solare, **mercoledì 30 novembre 2011** è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta in corso per:

- I.R.E.S.;
- I.R.A.P.

RICALCOLI ACCONTI I.R.E.S. E I.R.A.P.

L'importo da versare viene solitamente conteggiato in via automatica avendo come riferimento la base storica costituita dall'imposta dovuta per l'anno 2010 risultante da Unico 2011 – Società di Capitali, con le modalità sotto evidenziate.

Nonostante non vi sia alcuna situazione di ricalcolo obbligatorio degli acconti il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2011 ricorrendo al metodo previsionale.

Va precisato, comunque, che in caso che la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi inesatta per difetto (versamento inferiore), saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento d'acconto nella misura del 30%, **indipendentemente dai motivi che hanno causato lo scostamento**. E' comunque possibile regolarizzare il versamento grazie all'Istituto del ravvedimento operoso.

Ai fini del calcolo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente.

Si ricorda che i contribuenti che hanno fruito della detassazione parziale degli investimenti in macchinari "Agevolazione Tremonti ter" di cui all'articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102/2009, nel corso del 2010, hanno l'obbligo di rideterminare l'I.R.E.S. dovuta per il 2010 sulla quale commisurare l'acconto 2011 con il metodo storico.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO I.R.E.S.

Le società di capitali devono versare l'acconto I.R.E.S. nella misura del 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente - RIGO RN17 Mod. UNICO 2011 - Società di Capitali o ricalcolata con le modalità sopra riportate.

Si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto se l'imposta dovuta per l'anno precedente è risultata non superiore a Euro 21,00 - RIGO RN17 Mod. UNICO 2011 - Società di Capitali;
- è dovuto in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (importo prima rata non superiore a Euro 103,00);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30 novembre 2011, nella misura del 100% di RIGO RN17 Mod. UNICO 2011 - Società di Capitali meno la prima rata;

In presenza di compensazioni d'imposta, i limiti di cui sopra devono intendersi al lordo delle stesse; pertanto, potrebbero verificarsi versamenti inferiori ai minimi indicati.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO I.R.A.P.

Le Agenzie S.r.l. sono soggetti passivi I.R.A.P..

La misura dell'acconto I.R.A.P. per l'anno 2011 è pari al 100%.

Pertanto, l'acconto deve essere calcolato nella misura del 100% del totale dell'imposta risultante al rigo IR22 della Dichiarazione IRAP 2011.

Si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto se l'imposta dovuta per l'anno precedente è risultata per le società di capitali non superiore a Euro 21,00 RIGO IR22 della Dichiarazione IRAP 2011;
- è dovuto in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (importo prima rata non superiore a Euro 103,00);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30 novembre 2011, nella misura del 100% dell'imposta risultante al rigo IR22 della Dichiarazione IRAP meno la prima rata.

In presenza di compensazioni d'imposta, i limiti di cui sopra devono intendersi al lordo delle stesse; pertanto, potrebbero verificarsi versamenti inferiori ai minimi indicati.

MAGGIORAZIONI ACCONTI IRAP

Con il comunicato stampa diffuso il 23 giugno 2011, il Ministero dell'Economia e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che per le regioni Calabria, Campania e Molise, in deficit sanitario, occorre, per l'anno d'imposta 2011, applicare la maggiorazione dell'aliquota dell'I.R.A.P. nella misura di 0,15 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Rispetto al 2010 tra le Regioni in deficit non figura più il Lazio e l'incremento della percentuale si è applicato già a decorrere dal 1° acconto.

COMPENSAZIONI

Gli importi a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta o contributi risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2010 (UNICO 2011 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Gli acconti dovuti nel mese di novembre 2011 sono esclusi dalla "rateizzazione".

Si ricorda, infine, che le società di capitali sono obbligate ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi (c.d. "Modello F24 telematico"), pertanto gli eventuali acconti dovuti dovranno essere effettuati utilizzando tali modalità.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2002 acconto I.R.E.S., sezione ERARIO;
- 3813 acconto I.R.A.P., sezione REGIONI/ ENTI LOCALI;

SANZIONI

Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30%, più interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione pagando una sanzione ridotta, più gli interessi, secondo le modalità del ravvedimento operoso versando l'imposta maggiorata degli interessi legali oltre alla sanzione ridotta al 3%, se il pagamento avviene entro 30 giorni (30 dicembre 2011), ovvero con la sanzione ridotta al 3,75% se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (dal 31 dicembre 2011 fino al termine di presentazione di UNICO 2012).

Si ricorda che per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore ai 15 giorni è possibile usufruire di un'ulteriore riduzione della sanzione a seconda dei giorni di ritardo.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)